



Città di Calderara di Reno

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI SIA IN FORMA ESCLUSIVA CHE NON ESCLUSIVA

Comune di Calderara di Reno

(CITTÀ METROPOLITANA BOLOGNA)

Approvato con deliberazione consiliare n. 74 del 26/10/2023

In vigore dal 26/10/2023

Sommario

Art. 1 Definizioni.....	3
Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione della normativa.....	3
Art. 3 Rispetto degli altri regolamenti comunali e protocolli d'intesa.....	3
Art. 4 Avvio dell'attività.....	3
Art. 5 Attività non soggette a segnalazione.....	4
Art. 6 Requisiti.....	4
Art. 7 Segnalazione certificata di Inizio Attività.....	4
Art. 8 Requisiti dei locali e delle strutture.....	4
Art. 9 Sospensione/ripresa dell'attività.....	4
Art. 10 Subingresso nell'attività.....	5
Art. 11 Orario di attività.....	5
Art. 12 Vigilanza ed ispezioni.....	5
Art. 13 Sanzioni.....	5
Art. 14 Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore.....	5

Art. 1 – Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento si intende:

- a) decreto Bersani: decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114;
- b) legge: legge delega 13 aprile 1999 n. 108;
- c) decreto legislativo: decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170 e s.m.i.;
- d) stampa quotidiana: gli stampati che vengono editi e venduti con cadenza giornaliera;
- e) stampa periodica: gli stampati che vengono editi e venduti con cadenza sopra giornaliera;
- f) punti vendita: quelli che sono tenuti alla vendita della stampa quotidiana e periodica;
- g) S.C.I.A.: la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241/90;
- h) struttura aperta: immobile insediato su area pubblica o privata avente le caratteristiche del chiosco;
- i) struttura chiusa: porzione di immobile facente parte di un edificio avente apertura sulla pubblica via;
- j) SUAP: il Servizio Sostenibilità Ambientale/Suap-Commercio

Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione della normativa.

1. Il presente Regolamento comunale disciplinante l'attività dei punti di vendita di stampa quotidiana e periodica, sia in forma esclusiva che non, viene redatto ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170 e s.m.i.

2. Le norme contenute nel presente atto hanno la finalità di disciplinare e regolamentare sul territorio comunale l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in tutte le sue forme, nel rispetto dei principi e norme previsti dalla normativa vigente che viene di seguito elencata:

- Legge n. 241 del 7 agosto 1990;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114;
- Legge delega 13 aprile 1999 n. 108;
- Decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170;
- Decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 e s.m.i.;
- Art. 39 (Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore) del D.L. 12 del 24/01/2012, convertito nella L. 27 del 24/03/2012.

Art. 3 – Rispetto degli altri regolamenti comunali e protocolli d'intesa

1. Chi intende effettuare l'attività di vendita di stampa quotidiana e periodica è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate:

- a) dai vari regolamenti comunali di polizia amministrativa vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico edilizi, igienico sanitari, commerciali, di occupazione suolo ed aree pubbliche, di pubblicità, di polizia stradale e di polizia urbana;
- b) dai protocolli d'intesa sottoscritti tra il Comune di Calderara di Reno e la FIEG Federazione Italiana Editori Giornali e le Organizzazioni Sindacali dei rivenditori di giornali e riviste per il sostegno e la valorizzazione delle edicole situate sul territorio comunale.

Art. 4 – Avvio dell'attività

1. Essendo stata liberalizzata l'attività di vendita, ed essendo conseguentemente eliminata la distinzione fra punto di vendita esclusivo e punto di vendita non esclusivo, sul territorio non viene prevista alcuna limitazione alle aperture delle attività di cui al presente regolamento.

2. Per avviare, modificare, subentrare, trasferire l'attività di vendita della stampa quotidiana e/o periodica risulta necessario presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

3. L'attività può essere svolta anche temporaneamente o stagionalmente.

Art. 5 – Attività non soggette a segnalazione

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo non sono soggette a alcuna segnalazione le seguenti attività:

- a) la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) la vendita nelle sedi della società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolte unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Art. 6 - Requisiti

1. Possono svolgere l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto Bersani ed oggettivi elencati nei successivi articoli.

Art. 7 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, oppure trasferirla, deve trasmettere apposita SCIA, per via telematica ed utilizzando la modulistica digitale presente all'interno della piattaforma telematica regionale accessibile dalla pagina web SUAP del sito istituzionale.

2. Alla SCIA dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) planimetria dei locali dove si intende esercitare l'attività in scala 1:100.
- b) in caso di società di persone o capitali, certificato iscrizione registro imprese con annotazione antimafia.

3. In caso di ampliamento della superficie di vendita, di modifica della ragione sociale del soggetto giuridico esercente l'attività, deve essere presentata apposita SCIA per via telematica ed utilizzando la modulistica digitale presente all'interno della piattaforma telematica regionale accessibile dalla pagina web SUAP del sito istituzionale.

4. In caso di cessazione di attività, deve essere obbligatoriamente presentata SCIA per via telematica, utilizzando il modello appositamente predisposto e presente sul sito istituzionale comunicazione scritta al SUAP, entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto fatto.

Art. 8 – Requisiti dei locali e delle strutture

1. I nuovi punti di vendita si potranno insediare nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dagli strumenti urbanistici comunali.
2. Non sono previste superfici minime, ma deve essere assicurato un fronte espositivo di almeno 3 (tre) metri lineari; dovrà comunque essere assicurato il rispetto della normativa vigente in materia di barriere architettoniche (L. 13/89).

Art. 9 – Sospensione/ripresa dell'attività

1. L'attività può essere sospesa per un periodo non superiore ad un anno, previa trasmissione di SCIA, per via telematica ed utilizzando la modulistica digitale presente all'interno della piattaforma telematica regionale accessibile dalla pagina web SUAP del sito istituzionale.

2. La ripresa dell'attività deve essere debitamente segnalata mediante la trasmissione di SCIA, per via telematica ed utilizzando la modulistica digitale presente all'interno della piattaforma telematica regionale accessibile dalla pagina web SUAP del sito istituzionale.

Art. 10 – Subingresso nell'attività

1. In caso di subingresso per trasferimento di proprietà o di gestione dell'attività, si applicano le norme e le modalità generali vigenti nel settore del commercio, in quanto compatibili.

2. Nei casi di cui al precedente punto, l'intervento deve essere debitamente segnalato mediante la trasmissione di SCIA, per via telematica ed utilizzando la modulistica digitale presente all'interno della piattaforma telematica regionale accessibile dalla pagina web SUAP del sito istituzionale.

Art. 11 – Orario di attività

1. Ogni rivenditore dovrà tenere esposto un cartello indicante gli orari di apertura ed in caso di chiusura dovrà indicare le rivendite più vicine aperte.

2. L'orario di apertura dei punti di vendita, per i quali la vendita di quotidiani e periodici non è prevalente, si applicano le disposizioni sugli orari relativi all'attività commerciale prevalente.

3. Il Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ha la facoltà di fissare un orario minimo di apertura allo scopo di garantire ai consumatori un servizio minimo indispensabile.

Art. 12 – Vigilanza ed ispezioni

1. Gli operatori di Polizia Locale possono ispezionare i locali di esercizio, nonché quelli che abbiano diretta comunicazione con essi, sia per accertare che le attività vengano svolte nel rispetto della normativa vigente in materia, sia per accertare che vengano rispettate tutte le disposizioni di natura igienico-sanitaria e commerciale.

Art. 13 – Sanzioni

1. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

2. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81 ed il ricorso viene individuata nel Responsabile del SUAP.

3. L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 (novanta) dal ricevimento del rapporto o del ricorso.

4. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.

5. In caso di esercizio dell'attività in mancanza di presentazione di SCIA o dei requisiti di legge, si applicano le sanzioni stabilite dagli artt. 22 e 29 del Decreto Bersani.

6. In caso di violazioni alle norme del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 ad € 3.098 (pagamento in misura ridotta € 1.032).

Art. 14 - Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle vigenti norme statali e regionali in materia.

2. Il presente Regolamento, composto da 14 articoli, entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.